

PROCEDURA IN CASO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE DI UN DIPENDENTE

1 - danno prodotto allo Stato nell'esercizio delle proprie funzioni: per i pubblici dipendenti, obbligo di risarcire il danno; oppure lesioni ai diritti di terzi, che lo Stato ha dovuto risarcire.

2 - gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per danni sono: il rapporto di impiego, la violazione dell'obbligo di servizio (D.P.R. 3/1957), il nesso di causalità, l'elemento psicologico della colpevolezza (colpa o dolo; no caso fortuito);

3 - la competenza giurisdizionale spetta alla Corte dei conti (la giurisdizione è del giudice ordinario se la lite verte tra privati, come nel caso in cui l'azione di risarcimento contro il DS sia proposta da un docente che non abbia avuto la nomina spettante per diritto di graduatoria);

4 - in caso di danno erariale indiretto (il pregiudizio subito dalla P.A. è mediato dalla lesione recata dal dipendente ad un terzo), la P.A. potrà azionare un giudizio di rivalsa segnalando la sentenza alla Procura Regionale della Corte dei conti.

RESPONSABILITA' CONTABILE

1 - tipica di coloro che nella qualifica di funzionari amministrativi e contabili, incaricati di assumere impegni e di disporre pagamenti (funzionari delegati, segretari economi, cassieri), o concessionari (esattori o tesorieri), hanno maneggio di denaro o valori in quanto incaricati della riscossione, dei pagamenti o della conservazione di beni. Tali soggetti si definiscono contabili di diritto e ad essi sono equiparati i contabili di fatto (nell'ipotesi di uso di beni o di valori occorre l'atto di consegna dal quale scaturisce l'obbligo della custodia e della gestione, come ad esempio, il passaggio di consegne di beni mobili tra DS uscenti e subentranti, che deve avvenire mediante ricognizione dei beni in contraddittorio e sottoscrizione congiunta del verbale di ricognizione dei beni, Corte dei conti, 1990); nel caso di consegna di beni ai docenti, sono necessari elenchi descrittivi compilati in duplice esemplare;

2 - per l'accertamento della responsabilità contabile è stato predisposto l'istituto del rendiconto, a cui tutti i contabili sono tenuti alla fine di ogni esercizio finanziario;

3 - dopo la presentazione del conto ha inizio il procedimento con la relazione del giudice. Se il procuratore non si oppone, il giudizio si conclude con decreto di discarico del Presidente della Corte dei conti; altrimenti viene fissata l'udienza per la discussione; la sentenza può essere di approvazione del conto o di condanna;

3 - un rimedio speciale è l'opposizione contabile, proponibile davanti alla stessa sezione che ha emanato decisioni interlocutorie, nel corso dell'esame del conto.

4 - il 1° giudizio ha inizio con la presentazione del conto ed essendo dominato da un'attività amministrativa non assume, come il 2°, il carattere della controversia;

5 - se l'addebito non supera un importo minimo, il giudizio può essere evitato, se il contabile accetta di pagare l'importo fissato dalla Corte;

6 - la decisione della Corte è soggetta a speciali mezzi di impugnazione (appello, revocazione, ricorso per Cassazione).